



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 17/02/2004

00016/2004 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ARTE IN
STRADA.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guastavino Emanuele

E' assente il Sindaco

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Adorno Roberto	22	Gustavino Claudio
2	Barbieri Andreina	23	Lecce Salvatore
3	Basso Claudio	24	Maggi Franco
4	Benzi Remo	25	Magnani Rinaldo
5	Bernabo' Brea Giovanni	26	Menini Mario
6	Bianchi Tirreno	27	Molfino Fulvio
7	Biggi Mariarosa	28	Morelli Cristina
8	Biggio Gabriella	29	Morettini Massimiliano
9	Casagrande Massimo	30	Murolo Giuseppe
10	Cecconi Giuseppe	31	Pasero Ermanno
11	Cosma Salvatore	32	Pilu Giovanni
12	Costa Giuseppe	33	Pizio Nicola
13	Dagnino Anna Maria	34	Porcile Italo
14	Delpino Bruno	35	Pratico Aldo
15	Farello Simone	36	Pratolongo Emilio
16	Fedrazzoni Claudio	37	Repetto Paolo
17	Franco Massimo	38	Rixi Edoardo
18	Frega Alessandro	39	Rosso Matteo
19	Garbarino Roberto	40	Tiezzi Gianfranco
20	Grillo Guido	41	Vacalebri Vincenzo
21	Gronza Gabriele		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Burlando Angela	5	Lavagetto Paolo
2	Castellaneta Sergio	6	Nacini Arcadio
3	Della Bianca Raffaella	7	Poselli Patrizia
4	Delogu Roberto	8	Tartarini Laura

E pertanto complessivamente presenti n. 42 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Ghio Alberto	6	Monteleone Rosario
2	Borzani Luca	7	Seggi Valter
3	Castellano Anna	8	Veardo Paolo
4	Guerello Giorgio	9	Vincenzi Marta
5	Liccardo Luigi		

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Giuseppe Pellegrini

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 128 del 18 dicembre 2003

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dai consiglieri Morelli (Verdi) e Franco (Liguria Nuova), di seguito riportato:

“Sostituire integralmente il testo dell’art. 12 con: “L’artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie”.”

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Biggi, Casagrande, Dagnino, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Guastavino, Maggi, Morettini, Pasero, Pilu, Benzi, Bernabò Brea, Bianchi, Cecconi, Costa, Franco, Garbarino, Grillo, Magnani, Menini, Morelli, Murolo, Praticò, Pratolongo, Repetto, Rixi, Rosso, Vacalebri, Biggio, Cosma, Frega, Gronda, Gustavino, Lecce, Molfino, Pizio, Porcile, Tiezzi, in numero di 42.

Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Lecce, Pizio: approvato con 18 voti favorevoli; 14 voti contrari (Adorno, Barbieri, Casagrande, Dagnino, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Guastavino, Maggi, Morettini, Pasero, Pilu; Basso, Biggi); 10 astenuti (Pizio; Biggio, Frega, Lecce, Molfino, Porcile; MARGHERITA: Gronda, Gustavino, Tiezzi; G.Misto – IDV: Cosma)

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, con l'allegato parte integrante nei testi di seguito riportati, comprensivi delle modifiche scaturite in sede di Commissione e accolte dalla Giunta stessa, e dell'emendamento come sopra approvato.

Su proposta dell'Assessore alla Promozione della Città e Spettacolo, Dott.ssa Anna Castellano;

Considerato che l'insieme delle attività comunemente definite "Arte di strada" assumono caratteristiche particolari sia artistiche che sociali, con una forte spontaneità di espressione ed una ricorrente mobilità che le rende dissimili da qualsivoglia altra attività artistica;

Preso atto che, per effetto di tale particolarità, che non consente un preciso inquadramento delle attività di cui sopra nell'attuale quadro normativo, ad oggi le stesse possono essere soggette ad interventi sanzionatori che vanno dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, al ritiro ed al sequestro degli strumenti di lavoro;

Atteso che l'importanza dell'arte di strada è ormai riconosciuta in numerose città, sia italiane che straniere, che hanno provveduto a regolamentarne le esibizioni;

Considerato che Genova, per le sue caratteristiche urbanistiche, ben si presta ad ospitare questo tipo di arte in luoghi di grande afflusso turistico quali l'area del Porto Antico, il Centro Storico, Corso Italia, Boccadasse, Passeggiata di Nervi e relativi Parchi, Lungomare di Pegli, ecc.;

Visto che l'Amministrazione comunale intende, per i motivi sopra esposti, riconoscere i diritti di questa categoria di artisti che, per le loro peculiarità, possono essere in grado di rivitalizzare il ruolo turistico e culturale della città stessa;

Considerato pertanto che, per la sua potenziale funzione di riqualificazione del tessuto urbano, la Civica Amministrazione ritiene opportuno tutelare e valorizzare l'arte in strada e le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le loro forme, in quanto momenti creativi di incontro con cittadini e turisti;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla definizione di un regolamento per l'arte di strada che, partendo dall'acquisita estraneità di tale attività rispetto a qualsiasi vigente classificazione dei mestieri, anche girovaghi, definisca il contesto e le modalità in cui detta attività possono svolgersi;

Ritenuto altresì necessario che, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, l'Amministrazione comunale s'impegni a consentire l'attività degli artisti di strada all'interno degli spazi pubblici e negli orari previsti dal regolamento stesso, salvo diverse e specifiche deroghe comunicate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o dai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione;

Atteso che le attività degli artisti di strada debbono essere svolte in modo tale che:

- non si eserciti commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico e della propria manualità;
- non siano ostacolate altre attività che si svolgano negli stessi luoghi o in luoghi adiacenti a quelli in cui è consentita l'esibizione degli artisti di strada, compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione;
- non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione alle caratteristiche dello spazio circostante, possano risultare eccessive e provocare disturbo;
- non sia occupato il suolo pubblico con elementi, impianti e costruzioni che non siano rimovibili e che non stazionino oltre il tempo strettamente necessario allo svolgersi delle esibizioni;
- non si chieda espressamente denaro, limitandosi ad accettare solo libere offerte;

Vista la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 99 del 4 aprile 2002 relativa all'approvazione del "Regolamento dell'arte in strada", inviata in data 23.10.2002 ai Consigli di Circoscrizione per l'espressione del parere di competenza;

Sentito il Comando di Polizia Municipale, anche in relazione all'impatto del presente regolamento sul territorio, e preso atto di alcuni suggerimenti forniti;

Preso atto che la FNAS – Federazione Nazionale Artisti di Strada, dopo aver preso visione del regolamento in questione, non ha espresso alcuna osservazione;

Acquisito, a' sensi dell'art. 55 del Regolamento per il Decentramento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 11.12.2000, il parere dei Consigli di Circoscrizione che viene riportato nell'allegato "A" con le relative motivazioni, quando espresse;

Ritenuto opportuno, sulla base di alcune osservazioni espresse dagli stessi, provvedere ad apportare alcune modifiche al Regolamento allegato alla proposta di Giunta n. 99 del 4 aprile 2002;

Ritenuto, altresì, di non dover accogliere tutte le modifiche proposte dai Consigli di Circoscrizione, sulla base delle contro deduzioni di cui all'allegato A) della presente deliberazione;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito o riduzione d'entrate a carico del bilancio comunale, nè alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49 - comma 1- D. Lgs. 267/2000, nè attestazione di copertura finanziaria ex art. 153 - comma 5 - D. Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore competente nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale Reggente;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di approvare il Regolamento per l'arte in strada nel Comune di Genova allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Bianchi, Biggi, Biggio, Casagrande, Cosma, Dagnino, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Frega, Guastavino, Lecce, Maggi, Molfino, Morelli, Morettini, Pasero, Pilu, Porcile, Benzi, Bernabò Brea, Franco, Murolo, Praticò, Pratolongo, Rixi, Vacalebre, Cecconi, Costa, Garbarino, Grillo, Gronda, Gustavino, Magnani, Menini, Pizio, Repetto, Rosso, Tiezzi, in numero 42.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Basso, Lecce e Pizio, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	42	consiglieri
Votanti	n.	30	"
Voti favorevoli	n.	22	
Voti contrari	n.	8	(Vacalebre; LIG. NUOVA; A.N.; LNL)
Astenuti	n.	12	(MARGHERITA: Gronda, Gustavino, Tiezzi; FI: Cecconi, Costa, Garbarino, Grillo, Magnani, Menini, Pizio, Rosso; UDC: Repetto)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Segretario Generale Reggente

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 19/02/2004 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 01/03/2004.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02 marzo 2004 al 16 marzo 2004 ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto del Comune.

ALLEGATO A)
alla proposta di Deliberazione

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’ARTE IN STRADA”

PARERI RASSEGNA TI DAI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

A’ sensi del disposto dell’art. 55 del Regolamento per il Decentramento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 dell’11.12.2000, in ordine alla proposta di deliberazione citata, si riportano i pareri rassegnati dai Consigli di Circoscrizione.

Hanno espresso parere favorevole all’unanimità i Consigli di Circoscrizione:

- II Centro Ovest
- III Bassa Valbisagno
- VII Ponente
- IX Levante

Ha espresso parere favorevole all’unanimità, pur evidenziando l’opportunità di meglio specificare alcuni aspetti relativi alla logistica degli spettacoli, il Consiglio di Circoscrizione:

- VI Medio Ponente

Osservazioni

Non si è ritenuto opportuno variare il testo del regolamento in relazione a quanto evidenziato, dal momento che nel corpo dei vari articoli già si evince quanto sottolineato dal Consiglio di Circoscrizione.

Hanno espresso parere favorevole CONDIZIONATO A PARTICOLARI MODIFICHE (vedi pareri allegati) i Consigli di Circoscrizione:

- I Centro Est

Osservazioni

Per quanto concerne le modifiche proposte agli art. 1 - 2 - 3 non si ritiene di dar corso alle stesse in quanto non incidono nella sostanza del Regolamento stesso.

Art. 5 - La proposta di estendere la durata della performance da 45 a 60 minuti ha indotto ad eliminare del tutto il vincolo di durata in quanto non si ritiene possibile definire “a priori”, in un campo qual è l’arte in strada, quanto possa durare un’esibizione tenuto altresì conto che l’artista di strada, per sua natura, cambia frequentemente luogo di esibizione.

Art. 8 - Viene accolto l’emendamento proposto per quanto concerne l’uso di piccoli impianti di amplificazione.

Relativamente alla proposta di aggiungere gli artt. 15 - 16 - 17, non si ritiene di dover dare accoglimento alla stessa in quanto gli articoli di cui trattasi nulla vanno ad aggiungere a quanto già stabilito dal Regolamento, nè è pensabile inquadrare in maniera troppo vincolante l’arte in strada, forma artistica di per sè libera da ogni tipo di vincolo.

IV Valbisagno

Osservazioni

Art. 3 - Non viene accolta la proposta di aggiungere le parole CIV in quanto il Centro Integrato di Via non è identificabile quale spazio in cui svolgere esibizioni.

Art. 8 - Non si ritiene opportuno eliminare detto articolo in quanto lo stesso è ritenuto essenziale per evitare problemi di inquinamento acustico.

Non ha espresso parere nei termini richiesti il Consiglio di Circoscrizione:

V Valpolcevera

Ha espresso parere contrario il Consiglio di Circoscrizione:

VIII Medio Levante

Osservazioni

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti relativamente agli artt. 3 e 5, gli stessi non vengono accolti in quanto non si ritiene incidano nella sostanza del Regolamento stesso. Più specificatamente per quanto riguarda l'estensione dell'orario permesso, anticipato alle ore 9.00, si fa presente che già statuire come orario di inizio le ore 9.30 significa permettere esibizioni in orari che, di per se, difficilmente sono scelti dall'artista di strada in quanto molto "mattutini", in secondo luogo l'anticipazione dell'orario di inizio potrebbe causare disturbo agli abitanti delle zone in cui ha luogo l'esibizione stessa, in terzo luogo, infine, detti orari sono quelli in cui, nelle maggiori città d'Italia e d'Europa hanno luogo, di norma, le esibizioni degli artisti in questione.

Art. 6 - Non si ritiene che detto articolo possa configurare un'attività commerciale a scopo di lucro da parte dell'artista di strada in quanto lo stesso, lasciando libertà di offerta al pubblico per le opere del proprio ingegno, non svolge attività lucrativa ma si limita a provvedere al proprio sostentamento, fatti salvi gli artisti di chiara fama che si esibiscono nell'ambito di festival nazionali ed internazionali o in teatri.

Artt. 9 e 12 - Non vengono accolte le proposte di modifica in quanto non è pensabile obbligare un artista di strada a stipulare una polizza assicurativa che copra danni eventualmente causati nè, del resto, è compito dell'Ente Locale decidere in merito a tale copertura assicurativa.

Art. 14 - Non si può sostituire la parola "albo professionale" con "registro" in quanto è stata la stessa FNAS (Associazione di categoria) a rendere noto che stava per essere istituito un apposito "albo professionale degli artisti di strada".

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI GENOVA

ART. 1

Il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

ART. 2

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.

ART. 3

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.

ART. 4

Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, sono stati individuati i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli artisti di strada:

- Porto Antico
- Centro Storico
- Corso Italia e Boccadasse
- Passeggiata Nervi
- Parchi e giardini cittadini
- Isole pedonali
- Lungomare di Pegli
- ogni altra area individuata dai rispettivi Consigli di Circoscrizione.

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:

- dalle ore 9.30 alle 23.30 - dal 1 maggio al 30 settembre;
- dalle ore 9.30 alle 19.30 - dal 1 ottobre al 30 aprile

I Consigli di Circoscrizione, in occasione di particolari festività o iniziative, potranno consentire orari di esibizione più ampi.

In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

I Consigli di Circoscrizione, per ragioni ostative contingenti, si riservano di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dalla Civica Amministrazione in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o Raduno per gli artisti di strada.

In tali casi si potrà derogare dal precedente articolo 3 e la Civica Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.

ART. 5

Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

ART. 6

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

ART. 7

Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine della sua performance, non è in contrasto con l'art. 6 del presente Regolamento

ART. 8

E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. N.375 del 4.8.1988.

ART. 9

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

ART. 10

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

ART. 11

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

ART. 12

L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 13

Nelle more dell'iscrizione all'istituendo albo professionale degli artisti di strada, detti artisti sono tenuti ad esibire, su richiesta dell'autorità competente, un'autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle associazioni di categoria.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE
CULTURA, SPORT E TURISMO
SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' TURISMO E
SPETTACOLO

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 01103/2003 - cod. uff. 120.1

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ARTE IN STRADA

PARERE TECNICO (Art. 49 - Comma 1 - D.Lgs. 267/2000)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Il Dirigente
(Dott. Cesare Torre)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 - comma 5 - D. Lgs. 267/2000)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000)

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

(Ordinanza Sindacale n. 247/97 confermata con Ordinanza Sindacale n. 185/98)

466/03

17 SET. 2003

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Graziella De Nitto)

Visto, esprimo parere favorevole
sulla legittimità.

Genova, 16 DIC. 2003

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(Dott. Giuseppe Pellegrini)